



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

**OGGETTO:** Procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto integrato agri-voltaico da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), costituito da un impianto olivicolo superintensivo e un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 17,44 MW collegato alla rete di trasmissione nazionale – RTN.

Proponente: Development 2 S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
*Claudio Lavagnini*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo superintensivo sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), proposto dalla Development 2 s.r.l.;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico da 17,44 MW per una produzione di circa 30 GWh/anno e relative opere di connessione con la rete elettrica nazionale, nonché opere interne di viabilità, opere idrauliche e un progetto agricolo connesso, consistente nella realizzazione di un oliveto superintensivo integrato;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Development 2 s.r.l. con nota del 15 ottobre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2022;

PRESO ATTO che, in data 20 maggio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO il parere n. 20 del 28 giugno 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota n. 1210 del 4 luglio 2022, con la quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, come evidenziato nel citato parere, il progetto qui in esame deve essere valutato in ragione della relativa compatibilità con il citato Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), Scheda d'ambito "Ofanto", Figura territoriale "La media Valle dell'Ofanto";

ATTESO che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha evidenziato che il progetto in esame – ai sensi delle norme tecniche di attuazione del citato Piano paesaggistico territoriale regionale - deve essere qualificato come *“intervento di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica”* poiché tali sono *“tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA”* con conseguente *“verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito”* e che la realizzazione dell'impianto che qui si esamina risulterebbe in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui al citato Piano e in particolare, con gli indirizzi e



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

le direttive di tutela della normativa d'uso della citata sezione C2, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR;

TENUTO CONTO che il citato Piano paesaggistico territoriale regionale *“favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali”* e che, ad avviso del Ministero della cultura, *“l'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR”* con conseguenti criticità *“legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo”*;

RILEVATO che, come evidenziato dal citato Ministero della cultura, la zona di intervisibilità teorica (c.d. area *buffer*) è di circa 3 chilometri intorno all'area interessata dall'impianto nella quale *“gli impianti esistenti connotati da significativa densità non consentono di stabilire la assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nelle unità di analisi con le regole di riproducibilità delle invarianti rappresentate e come enunciate nelle schede d'ambito del PPTR”* e che nella medesima area sono presenti 15 aerogeneratori, di cui 1 intercluso dal campo fotovoltaico in esame – a causa di una distanza pari ad 80 metri dello stesso dalla recinzione del campo fotovoltaico – e 4 situati nelle vicinanze (il più vicino posto a circa 300 metri dall'impianto che qui si esamina);

RILEVATO, altresì, che, con riferimento agli altri impianti in relazione ai quali è in corso il procedimento di valutazione di impatto ambientale speciale PNRR-PNIEC, ad avviso del Ministero della cultura, *“il progetto identificato con ID 7644, risulta collocato in un'area in parte coincidente con quella occupata dall'impianto in esame ed in parte adiacente, mentre il progetto identificato con ID 7802 risulta collocato alla distanza di soli 330 metri”*;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, le aree interessate dalle opere del progetto presentano un alto indice di significatività archeologica e che si rinvergono interferenze di una parte del campo fotovoltaico con il tratturello “Foggia – Ortona – Lavello” e del cavidotto di connessione alla stazione elettrica con il tratturello “Foggia – Ascoli – Lavello”;

ATTESO che, l'impianto costituirebbe un elemento detrattore del *“patrimonio identitario culturale – insediativo”* nonché del profilo paesaggistico, come evidenziato dal citato Dicastero;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 20 del 28 giugno 2022, ha verificato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione adottati – in particolare con il citato Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia – nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento;

CONSIDERATO che, ad avviso della citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in un raggio di 3 chilometri dall'impianto in esame, nonché nell'area di valutazione ambientale – AVA, il valore dell'indice di pressione cumulativa è pari a 1,391%, ossia inferiore al 3% *"indicato come favorevole" dalla letteratura tecnica* e altresì che il progetto è compatibile *"tenendo conto sia dei progetti già realizzati nell'area in esame, sia di quelli approvati nonché in fasi di attività istruttoria"*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 20 del 28 giugno 2022, ha altresì evidenziato che sono stati valutati *"gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)"*;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 4 luglio 2022, ha dato atto che *"tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004"*;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel citato parere ha evidenziato che *"il progetto non prevede l'installazione di moduli fotovoltaici nelle zone limitrofe al*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*tratturo*” Foggia – Ortona – Lavello e che lo stesso si pone al di fuori delle “*zone di rispetto dei beni tutelati*”;

CONSIDERATO, inoltre, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i tratturi sono tutelati “*in base al PTCP della Provincia di Foggia con una fascia di rispetto di 30 m per i tratturi non reintegrati*” e che “*il Regio Tratturello Foggia – Ascoli – Lavello è a circa 600 m a Sud del Sito*”;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con riferimento alla “*componente paesaggio*”, ha valutato in modo positivo la previsione di una fascia di mitigazione realizzata prevedendo una siepe perimetrale e ha rilevato che gli impatti ambientali risultano contenuti e giustificati;

CONSIDERATO che il piano colturale e pastorale descritto dal proponente, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, deve essere valutato positivamente in quanto l’opera che qui si esamina risulta integrarsi con il contesto territoriale agricolo;

PRESO ATTO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha affermato che “*le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SLA [...] ne mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti*”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “*fascia di rispetto*” di cui alla lettera *c-quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “*aree non idonee*” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “*fascia di rispetto*” soltanto lo scopo di individuare, quali “*aree idonee*”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “*fascia di rispetto*” a un’area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “*Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili*”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;

## DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo superintensivo, localizzato nel Comune di Ascoli Satriano (FG), della Development 2 s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 20 del 28 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI